



## COMUNE DI DOMUSNOVAS

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Piazza Caduti di Nassirya – C.F. 00483310926

Tel. 0781/70771 – 70811

Email: [protocollo@comune.domusnovas.ci.it](mailto:protocollo@comune.domusnovas.ci.it)

Pec: [comune.domusnovas@pec.it](mailto:comune.domusnovas@pec.it)

SERVIZIO TRIBUTI

### IL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

#### RELAZIONE TARI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'istituzione della Tassa sui rifiuti (TARI), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nasce dall'esigenza di ricondurre la tassazione locale ad un unico prelievo, direttamente correlato al conferimento dei rifiuti urbani ed a quelli ad essi assimilati. Ad opera della Legge n. 147, del 27 dicembre 2013 e s.m.i., è stata istituita la IUC, disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 705, articolate in 3 tributi, compresa la TARI.

In particolare, l'imposta "unica" si fonda su due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

In particolare la IUC si articola in :

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
  - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
  - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Nel dettaglio, la tassa sui rifiuti sostituisce i precedenti prelievi, con l'obiettivo di assicurare la copertura integrale dei costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, apportando rilevanti modifiche nella gestione del servizio specifico.

I presupposti di questo tributo non sono molto distanti da quelli posseduti dai precedenti prelievi di natura tributaria. Come per la T.A.R.S.U. prima e la TARES poi, la sua applicazione, oltre a prevedere un'intensa attività di front office, a partire dalla bollettazione con riscossione volontaria dell'entrata, che comporta l'organizzazione di un servizio ben strutturato, sia per il diretto rapporto per il contribuente che intende presentare la propria dichiarazione, sia per lo svolgimento delle attività di controllo, tipica della gestione delle entrate di natura tributaria.

A tal proposito ci si riferisce sia ai controlli sui versamenti eseguiti o da eseguire, sia all'attività di verifica delle denunce presentate (accertamenti per infedele dichiarazione), quanto ai controlli per le omesse denunce (accertamenti per omessa dichiarazione).

Nell'ipotesi di **omesso o tardivo pagamento**, l'ufficio dovrà eseguire la cosiddetta "liquidazione" del tributo, richiedendo al contribuente il versamento di quanto non versato, unitamente alla sanzione, stabilita nella misura fissata del 30% dall'articolo 13, del D.Lgs. n. 471/1997, come confermato dall'articolo 1, comma 695, della richiamata Legge n. 147/2013 che regola la IUC. Si ricorda che il richiamato art. 13 prevede, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la riduzione alla metà della sanzione del 30%. Peraltro, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la medesima sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

In materia di accertamento per omesso/tardivo versamento, pur essendo prevista la sanzione tale violazione con la medesima previsione normativa che disciplina anche IMU e TASI, in qualità di componenti IUC, molti enti locali preferiscono far precedere la notifica dell'atto accertativo dalla notifica della bolletta/cartella TARI, per avere certezza della consegna dell'avviso di pagamento. Qualora si intenda agire in maniera cautelativa, è possibile emettere un unico avviso di accertamento per omesso/tardivo versamento, indicando con chiarezza che il pagamento di quanto dovuto ai fini TARI sarà incrementato delle sanzioni di legge se il versamento sarà eseguito oltre i 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Quando, invece, vengono sollevate contestazioni che incidono sulla dichiarazione, **infedele od omessa**, l'ufficio rileverà un'infrazione che verrà sottoposta ad una sanzione variabile, da minimo ad un massimo di legge, determinato sulla scorta dei criteri dettati dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 472/1997 e degli altri criteri previsti da detto decreto legislativo, a cui rinviano i commi 696 e 697 della predetta legge n. 147/2013. Per questi atti di accertamento, è prevista una sanzione minima nella misura di euro 50,00.

Si rammenta che la misura della sanzione in caso di rettifica della dichiarazione presentata va da un minimo del 50% ad un massimo del 100%, mentre in caso di omessa denuncia la sanzione varia da un minimo del 100% ad un massimo del 200%.

In sintesi le sanzioni applicabili, nella misura ordinaria, sono le seguenti:

SANZIONI PER VIOLAZIONI TARES			
VIOLAZIONE	MISURA SANZIONE	Riferimento normativo	Minimo dovuto
Omesso/tardivo versamento	30% <sup>1</sup>	art. 13 D.Lgs. n. 472/1997	
Denuncia infedele	dal 50% al 100%	art. 1, c. 696, legge n. 147/2013	€ 50,00
Omessa denuncia	dal 100% al 200%	art. 1, c. 697, legge n. 147/2013	€ 50,00

Per gli atti di accertamento relativi a queste violazioni, emessi successivamente al 30 aprile 2024, è obbligatorio applicare l'istituto del contraddittorio preventivo, di cui all'art. 6-bis, della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), notificando al contribuente apposita comunicazione con cui viene indicata la violazione che l'ufficio è in procinto di contestare, dando 60 giorni (peraltro non perentori), per inviare controdeduzioni o documentazione volti a modificare la posizione dell'ufficio tributi. In assenza di tale procedura, l'atto di accertamento sarà nullo.

In sede di verifica da parte dell'ufficio tributi comunale, è possibile anche chiedere chiarimenti, dati e notizie al contribuente mediante l'invio di appositi questionari. Questa modalità è espressamente disciplinata all'articolo 1, comma 698, che prevede anche la possibilità di disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo. Tale disposizione normativa prevede: *“In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500”*. Tuttavia, tale procedura è diversa rispetto al contraddittorio preventivo

Come sancito anche per le restanti entrate di natura tributaria di competenza dell'ufficio tributi comunale, la sanzione per infedele denuncia o per omessa denuncia è riducibile ad un terzo se nel termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo eventualmente dovuto, della sanzione e degli interessi.

La norma richiamata prevede inoltre che il Comune, avvalendosi della potestà regolamentare riconosciuta dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, può disciplinare circostanze attenuanti od esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

E' il caso di ricordare che il potere accertativo del Comune, comprendendo con ciò non solo le verifiche volte a contestare violazioni per infedele od omessa denuncia ma anche violazioni inerenti

all'omesso/parziale versamento, si protrae fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Tale disposizione è contenuta all'articolo 1, comma 161, della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria per l'anno 2007) dove il legislatore sottolinea la necessità che l'avviso di accertamento sia motivato, come più ampiamente viene confermato al successivo comma 162, che ribadisce quanto già statuito dall'articolo 7 della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).

Interessanti sono anche le successive disposizioni dettate dai commi da 163 a 169 della richiamata Legge n. 296/2006, che indica i criteri di determinazione della pretesa tributaria in ambito di tributi locali.

Si evidenzia infine come l'attività di verifica e contrasto dell'evasione sia sempre più un'attività necessaria per l'ente locale per evitare di ridurre la base imponibile delle varie entrate di propria competenza e per monitorare le stesse entrate. Tale attività, oltre a rappresentare un efficace strumento volto a contrastare l'evasione, consente di raggiungere un obiettivo imprescindibile per la pubblica amministrazione, quale quello della perequazione e dell'equità fiscale.

Un efficace ed efficiente controllo del territorio, attraverso controlli programmati, costituisce uno strumento indispensabile per una buona gestione della "cosa pubblica" e rappresenta un'attività fondamentale per ridurre la pressione fiscale.

Non ultimo, vanno considerati i risvolti positivi in relazione alla redazione del bilancio comunale che, ormai stretto da norme sempre più vincolanti in ambito contabile e da riduzione delle risorse finanziarie, fino quasi all'annullamento, dei trasferimenti erariali e regionali, trova con difficoltà il proprio pareggio: le verifiche tributarie ed il contrasto all'evasione consentono di recuperare risorse finanziarie indispensabili per mantenere un buon livello di servizi da erogare alla cittadinanza.

Infine, nel contesto dell'attività accertativa, non si possono trascurare i benefici derivanti dall'adozione degli istituti deflativi del contenzioso messi a disposizione dal legislatore. Fra questi ricordiamo l'accertamento con adesione o il ravvedimento operoso "lungo", ossia strumenti di contenimento del contenzioso, applicabili da parte del Comune avvalendosi della potestà regolamentare a questo riconosciuta.

In relazione a quanto tutto espresso, l'ufficio tributi del Comune, negli orari previsti, è a disposizione degli utenti per fornire i chiarimenti necessari.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**f.to Gianfranco Sorgia**